UNIVERSITÀ DI TRENTO

Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO

Emanato con Decreto n. 295 del 13.03.2026

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22-TER L. 240/2010

Articolo 1 - Descrizione

Presso il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata – CIBIO dell'Università degli Studi di Trento è indetta, ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, una selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. **1** incarico di ricerca nell'ambito del/i seguente/i progetto/i di ricerca.

Progetto/i di ricerca:

WWCR 25-0268: Deciphering the contribution of Histone variant H2A.Z to ecDNAs evolution in metastasis – GA 25-0268 – CUP E63C24002590007

Fonte/i di finanziamento:

Worldwide Cancer Research

Responsabile del progetto di ricerca (Tutor):

Prof. Alessio Zippo

Gruppo Scientifico-Disciplinare (GSD):

05/BIOS-08

Uno o più Settori Scientifico-Disciplinari (rientranti nel suddetto GSD):

BIOS-08/A – BIOLOGIA

Dipartimento/Centro di afferenza:

Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO

Sede/i di svolgimento dell'attività:

Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO

Titolo dell'attività:

Ruolo dell'evoluzione degli ecDNA nella resitenza ai farmaci

Oggetto dell'attività:

Questo progetto mira a sezionare i pattern della cromatina e i meccanismi regolatori che sostengono la sopravvivenza delle cellule metastatiche in risposta a trattamenti farmacologici. Utilizzando tumoroidi in vitro

che riproducono le caratteristiche delle cellule tumorali metastatiche nell'ambito di questo progetto determineremo il contributo dei fattori cromatinici nel supportare la resistenza al trattamento con farmaci inibitori la via di segnalazione di ATR (ATRi) in cellule tumorali metastatiche. Nello specifico, investigheremo se specifici fattori cromatinici possano aumentare l'eterogeneità dell'ecDNA che caratterizza le cellule metastatiche, aumentandone così la diversità e la reattività cellulare alla citotossicità degli ATRi.

Il profilo scientifico-professionale necessario allo svolgimento del progetto di ricerca è descritto al successivo art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione.

Durata del contratto:

12 mesi

Termine ultimo decorrenza contratto:

20/04/2026

Importo lordo:

Euro 22.500,00 (Euro ventiduemila cinquecento/00) per l'intera durata del contratto.

Articolo 2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione

2.1. Possono partecipare alla selezione i candidati e le candidate, italiani/e o stranieri/e, in possesso dei requisiti di cui alle lett. A) e B) del presente articolo.

2.2. I requisiti di cui al presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ove non diversamente specificato.

2.3. L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti generali e specifici indicati nel bando, è disposta con motivato decreto del Direttore e notificata all'interessato/a. L'esclusione non si produce qualora il possesso dei requisiti di ammissione possa essere desunto dal contesto della documentazione prodotta.

A. Requisiti generali

2.4. Possono partecipare alla selezione i candidati e le candidate, italiani/e o stranieri/e, in possesso, alla data di scadenza del bando indicata al successivo art. 3.1, del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico conseguita in Italia ovvero di titolo equivalente conseguito all'estero da non più di sei anni dalla data di scadenza del bando indicato al successivo art. 2.9. lett. *i*.

2.5. Per la partecipazione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il godimento dei diritti civili e politici e, solo con riferimento ai cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, di trovarsi in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

2.6. Non sono ammessi a partecipare alla selezione:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R 11 luglio 1980, n. 382;

b) coloro che hanno fruito di contratti ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore o una professoressa afferente alla struttura accademica che conferisce l'incarico, ovvero con il Rettore/la Rettrice, il Direttore/la Direttrice Generale o un/a componente del Consiglio di Amministrazione.

2.7. Possono essere non ammessi alla selezione, previa autonoma valutazione dell'amministrazione, i/le candidati/e che abbiano subito condanna penale per delitti di cui all'articolo 85, primo comma, lett. a) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3.

2.8. Alla data di stipula del contratto, coloro che sono cittadini di un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione abbia stipulato accordi di libera circolazione, devono aver richiesto ovvero essere in possesso di idoneo e regolare permesso di soggiorno che copra l'intera durata dell'incarico di ricerca, pena la decadenza dal diritto alla sottoscrizione del medesimo.

B. Requisiti specifici

2.9. Per la partecipazione alla selezione è richiesto, pena l'esclusione, il possesso dei seguenti requisiti specifici:

i. titolo accademico di laurea magistrale o a ciclo unico in Scienze Biologiche, Biotecnologie, Medicina, Fisica, Chimica o scienze analoghe conseguito in Italia, ovvero analogo titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto equipollente all'anzidetta laurea ai soli fini dell'ammissione alla selezione da parte della Commissione giudicatrice, **da non più di sei anni dalla data di scadenza del bando**;
ii. curriculum scientifico - professionale idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di innovazione;
iii. livello di conoscenza della lingua inglese: ottimo;
iv. numero massimo di pubblicazioni che ciascun/a candidato/a può allegare alla domanda: 3.

2.10. Costituisce titolo preferenziale il possesso dei seguenti requisiti specifici:

- esperienza pregressa nel campo della biologia delle cellule tumorali e della biologia molecolare, con particolare attenzione alla biologia della cromatina, alla biologia del genoma e/o alla trasduzione del segnale correlata al cancro;
- conoscenze e/o esperienza pregresse in metodologie di sequenziamento "genome-wide" di profiling della cromatina e/o dell'espressione genica.

Articolo 3 - Domanda di ammissione

3.1. Gli/Le interessati/e devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per via telematica a tal fine predisposta, accedendo alla pagina:

http://www.unitn.it/apply/inc-ric **entro e non oltre le ore 12:00 del 07.04.2026**.

3.2. Si informa che l'accesso ad Apply per la presentazione della domanda per tutti coloro che siano in possesso di codice fiscale italiano e di documento di riconoscimento italiano in corso di validità e non abbiano già un account Unitn è consentito unicamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

3.3. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Selezioni Personale della Ricerca dell'Università di Trento, via Alla Cascata, 56/C, Palazzina D, 38123, Trento; indirizzo e-mail: selezioni.ricerca@unitn.it; recapiti telefonici: 0461-281914/281969/281620/281157/5309.

3.4. Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il proprio nome e cognome (come riportati nel documento di identità allegato), la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, il domicilio eletto ai fini della valutazione e l'indirizzo e-mail al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura di selezione;
b) di essere in possesso di tutti i requisiti indicati all'art. 2 del bando, di essere a conoscenza di tutte le limitazioni, ivi compresi i limiti di durata complessiva di cui all'art. 9 del presente bando, e di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 del bando stesso;
c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza, del domicilio eletto e/o del recapito indicato nella domanda di ammissione.

3.5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei propri recapiti, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

3.6. L'interessato/a ha, inoltre, l'obbligo di dichiarare:

a) le condanne penali;

b) i procedimenti e i processi penali pendenti;

c) le situazioni che determinano una posizione di irregolarità nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i cittadini italiani soggetti all'obbligo della leva);

3.7. Alla domanda i/le candidati/e devono allegare:

a) il *curriculum vitae* in formato PDF;

b) copia fotostatica del documento di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità;

c) in caso di diploma di laurea magistrale/a ciclo unico conseguito all'estero, il relativo certificato o altro documento attestante il superamento dell'esame finale del relativo corso di studi rilasciato dall'Università o istituzione estera presso la quale il titolo è stato conseguito;

d) le eventuali pubblicazioni in formato PDF nel numero massimo indicato al precedente art. 2.9;

e) ogni altro documento, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, attestante il possesso di eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della valutazione.

3.8. Con riguardo all'art. 3.7 lett. d) si precisa quanto segue:

- le pubblicazioni e, in particolare modo, gli articoli scientifici (estratti di stampa), sono ritenuti validi ai fini della valutazione purché rechino le indicazioni relative all'autore/autrice, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione ed, eventualmente, numero della rivista, enciclopedia o trattato da cui sono ricavati;

- per le pubblicazioni accettate, ma non ancora pubblicate, è necessario allegare la documentazione comprovante l'accettazione.

3.9. In applicazione dell'art. 33 del D.P.R. 28.11.00, n. 445, ai documenti redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo deve essere allegata una traduzione in lingua italiana o in lingua inglese certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Articolo 4 - Costituzione della Commissione esaminatrice

4.1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore del Dipartimento/Centro.

4.2. La Commissione è composta da tre componenti, scelti garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere tra professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

4.3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale in tutte le fasi della procedura di valutazione.

Articolo 5 - Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

5.1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati e delle candidate ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati e delle candidate, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico di ricerca. Ai fini dell'ammissione alla procedura, la Commissione valuta l'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero a quello di laurea magistrale/a ciclo unico richiesto dal bando.

5.2. La selezione è per titoli ed eventuale colloquio. La Commissione può decidere di svolgere il colloquio orale in lingua inglese e/o in altre lingue rilevanti per la ricerca.

5.3. I criteri di valutazione sono predeterminati dalla stessa Commissione, nel rispetto di eventuali criteri di preferenza indicati dal bando.

5.4. La Commissione, dopo adeguata valutazione, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.

5.5. La Commissione attribuisce massimo 70 punti ai titoli e massimo 30 punti all'eventuale colloquio, per un totale complessivo di massimo 100 punti in caso di svolgimento del colloquio.

5.6. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito nella valutazione titoli un punteggio almeno pari a 49 punti su 70. Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 21 punti su 30.

5.7. Ove la Commissione intendesse svolgere un colloquio, l'elenco degli ammessi al colloquio e il calendario con l'indicazione della data, dell'ora, del luogo o della modalità on-line in cui si terranno i colloqui saranno resi noti almeno 5 giorni prima del loro svolgimento con avviso pubblicato sul portale Internet: https://lavoraconnoi.unitn.it/incarichi-ricerca?field_stato_value=2.

Al colloquio i/le candidati/e dovranno presentare un documento di riconoscimento in corso di validità.

5.8. La pubblicazione dell'avviso sul portale d'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione al colloquio (ove questo si tenga). L'assenza del/della candidato/a sarà considerata come rinuncia alla valutazione comparativa quale ne sia la causa.

5.9. La Commissione di valutazione redige un verbale delle operazioni svolte in ciascuna fase della procedura di valutazione. La Commissione redige una graduatoria di merito finale a conclusione della fase di valutazione dei titoli e del colloquio orale, data dalla sommatoria dei punteggi conseguiti dai candidati e dalle candidate in ciascuna fase.

5.10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato o alla candidata di età anagrafica minore ai sensi della L. 127/1997 (art. 3, comma 7).

5.11. La procedura di selezione si conclude con la formulazione della graduatoria finale di merito, che è pubblicata sul portale internet: https://lavoraconnoi.unitn.it/incarichi-ricerca?field_stato_value=2.

Articolo 6 - Conclusione della procedura di selezione e conferimento dell'incarico di ricerca

6.1. Il Direttore della struttura accademica interessata, con proprio decreto, provvede all'approvazione degli atti della selezione ed approva il conferimento dell'incarico di ricerca sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 5.11. Al/la candidato/a utilmente collocato/a in graduatoria verrà data comunicazione scritta del conferimento dell'incarico di ricerca.

6.2. In caso di rinuncia da parte dell'interessato/a, pervenuta successivamente al conferimento, il Direttore/la Direttrice della struttura accademica interessata approva il conferimento dell'incarico di ricerca al candidato o alla candidata successivi in graduatoria.

6.3. La validità della graduatoria di merito di cui all'art. 5.11. cessa decorsi 12 mesi dall'approvazione degli atti della selezione.

Articolo 7 - Presentazione dei documenti per l'attivazione dell'incarico di ricerca

7.1. Per la predisposizione dell'incarico di ricerca, il vincitore deve presentare:

i. la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante i contratti fruiti ai sensi degli art. 22, 22-bis, 22-ter e 24 L. 240/2010 e di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12 del bando;

ii. copia in carta semplice del certificato di conseguimento del titolo di laurea magistrale/a ciclo unico (per chi ha conseguito il titolo all'estero) o autodichiarazione relativa al conseguimento del titolo di laurea magistrale/a ciclo unico (per chi ha conseguito il titolo in Italia);

iii. copia del permesso di soggiorno in corso di validità per il territorio italiano ovvero documentazione attestante l'avvio della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per i cittadini extra-UE.

Articolo 8 - Rapporto di lavoro

8.1. Il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a svolgere le attività oggetto dell'incarico e ad adempiere agli obblighi stabiliti dal contratto e dal Regolamento unico per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post doc e incarichi di ricerca di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter L. 240/2010 emanato con DR n. 1161 del 30 settembre 2025, pena la decadenza dello stesso.

I compiti del titolare dell'incarico, determinati dal contratto individuale, sono svolti sotto la direzione del Responsabile della ricerca (tutor), il quale verifica periodicamente l'attività svolta. I compiti assegnati devono prevedere una specifica attività di ricerca. Il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio del Dipartimento/Centro una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, validata dal responsabile della ricerca.

Il titolare dell'incarico di ricerca articola la prestazione lavorativa di concerto con il/la Responsabile della ricerca.

8.2. Per i/le titolari dell'incarico di ricerca di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca con modalità previste da appositi accordi tra Università e strutture sanitarie coinvolte.

8.3. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento dei compiti previsti dal contratto, l'incaricato/a della ricerca può richiedere al/alla responsabile della struttura accademica di riferimento, previo parere favorevole del/della proprio/a tutor, apposita autorizzazione per svolgere ulteriori limitate attività esterne occasionali o per la frequenza di master universitario con borsa, purché queste ultime non precludano il regolare svolgimento della ricerca e fatte in ogni caso salve le incompatibilità previste per i/le dottorandi/e.

8.4. Fermo restando tutto quanto sopra, il/la titolare di incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università di Trento.

Articolo 9 – Proroga, rinnovo e durata dell'incarico di ricerca

9.1. L'incarico di ricerca può essere rinnovato ovvero prorogato fino al raggiungimento della durata massima complessiva di cui al successivo art. 9.2 e nel rispetto del limite di durata complessiva di cui al successivo art. 9.4. Il rinnovo non può avere durata inferiore all'anno.

9.2. La durata complessiva degli incarichi di ricerca, conferiti anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.

9.3. È fatta salva la possibilità di derogare al termine massimo di cui al precedente comma unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).

9.4. La durata complessiva dei rapporti instaurati dal medesimo soggetto, ai sensi degli artt. 22, 22 bis, 22 ter e 24 della L. 240 del 2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

9.5. Ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 9, commi 2 e 4 non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 10 – Risoluzione e Recesso

10.1. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 C.C. da parte del/la titolare dell'incarico di ricerca, segnalato motivatamente dal Responsabile della ricerca (Tutor) al Direttore della Struttura.

10.2. In caso di recesso dal contratto, il/la titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a darne comunicazione con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Articolo 11 - Trattamento economico, fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo

11.1. Al/la titolare dell'incarico di ricerca di cui al presente bando spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico lordo stabilito all'art. 1 del presente bando.

11.2. Il trattamento economico è erogato in rate mensili posticipate, salvo sospensione disposta a seguito di motivata segnalazione del/della tutor.

11.3. Al termine della ricerca, il/la titolare dell'incarico di ricerca è tenuto/a a redigere una relazione finale, validata dal/dalla responsabile (tutor) e approvata dall'organo della struttura accademica, cui spetta la valutazione dell'attività svolta e l'archiviazione della relazione stessa.

11.4. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

11.5. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile.

Articolo 12 – Incompatibilità e divieto di cumulo

12.1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il/la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

12.2. L'incarico di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).

12.3. Gli incarichi di ricerca non possono essere cumulati con borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

12.4. Gli incarichi di ricerca non possono essere cumulati con contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22, L. 240/2010, incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22 bis, L. 240/2010, e contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, L. 240/2010.

12.5. Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 13 - Proprietà intellettuale

13.1. I diritti di proprietà intellettuale sui beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dalla/dal titolare di incarico di ricerca nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca spettano all'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 65 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30, modificato dalla Legge 24 luglio 2023, n.102 e ss.mm.ii).

13.2. Nell'ambito dello svolgimento di attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati o pubblici diversi dall'Ateneo, i diritti di proprietà intellettuale sui beni immateriali spettano all'Ateneo, salvo quanto diversamente stabilito in altri regolamenti di Ateneo o nel contratto con il soggetto finanziatore.

13.3. I diritti di proprietà intellettuale sui beni immateriali realizzati o comunque conseguiti dalla/dal titolare di incarico di ricerca nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca spettano inoltre all'Ateneo quando la creazione di un software o di una banca dati è il risultato dello svolgimento delle mansioni della/del titolare di incarico di ricerca in qualità di appartenenti al personale dipendente dell'Ateneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore.

13.4. In ogni caso, alla/al titolare di incarico di ricerca spetta l'inalienabile, irrinunciabile e imprescrittibile diritto morale ad essere riconosciuto inventore/inventrice o autore/autrice del bene immateriale realizzato o comunque conseguito.

Articolo 14 - Informativa sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (d'ora in avanti "GDPR") sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 l'Università degli Studi di Trento intende fornire ai partecipanti alle procedure concorsuali/selettive bandite dall'Ateneo (d'ora in avanti "interessati"), le seguenti informazioni.

Nello specifico, sono compresi tutti i bandi di concorso rivolti all'assunzione del personale tecnico-amministrativo, docente e ricercatore, sia a tempo determinato che indeterminato, le selezioni per docenti a contratto, assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a vario titolo.

14.1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: ateneo@unitn.it; ateneo@pec.unitn.it.

14.2. Contatti del Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it

14.3. Finalità del trattamento e base giuridica

L'Università degli Studi di Trento effettua il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari e giudiziari, nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico nonché per l'adempimento di obblighi di legge esclusivamente per le seguenti finalità: - gestione delle procedure concorsuali/selettive (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR); - messa a disposizione di ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove (art. 9, par.2, lett. g) GDPR); - controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 (art. 6, par. 1, lett. c) e art. 10 GDPR); - completare la procedura di assunzione, con relative comunicazioni obbligatorie; - accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9, par.2, lett. f) GDPR; artt. 6, par. 1, lett. e) e 10 GDPR).

14.4. Categoria dei dati trattati

Dati anagrafici: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, nazionalità e cittadinanza, comune di iscrizione nelle liste elettorali, dati di contatto (numero di telefono, indirizzi di residenza e/o domicilio, indirizzo email); titoli di studio, dati idonei a rilevare conoscenze, capacità, abilità e competenze in ambito formativo e professionale; dati particolari: dati relativi alla salute propri e/o dei propri familiari, anche desumibili dagli eventuali titoli di preferenza; dati giudiziari: condanne penali e reati.

14.5. Fonte dei dati

I dati personali sono raccolti sia presso gli interessati che presso altre fonti, quali pubbliche amministrazioni e casellari giudiziari.

14.6. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per la partecipazione alle procedure concorsuali/selettive e il mancato conferimento ne preclude la partecipazione. Il conferimento dei dati personali per beneficiare di ausili e tempi aggiuntivi durante lo svolgimento delle prove è facoltativo e il mancato conferimento determina l'impossibilità dell'Amministrazione di garantire gli stessi.

14.7. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea, informatizzata e/o telematica da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, non eccedenza e riservatezza (art. 5, par.1, GDPR). Non vengono effettuate profilazioni o decisioni automatizzate.

14.8. Categorie di destinatari

I dati saranno comunicati, oltre che al personale delle strutture di Ateneo coinvolto nella realizzazione della finalità sopraindicata, ad altri soggetti pubblici e privati per le finalità sopra indicate. I soggetti che nell'ambito della fornitura dei servizi necessari al perseguimento delle finalità sopraindicate dovessero trattare dati personali degli interessati per conto dell'Università, saranno designati Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Al di fuori di questi casi, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi solo in caso di adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Alcuni dati personali potranno essere oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del portale di Ateneo in adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Qualora, nell'ambito delle finalità sopraindicate i dati personali siano oggetto di trasferimento verso Paesi extra UE, il trasferimento di tali dati sarà effettuato nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR, ovvero in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea e, in sua assenza, di garanzie adeguate.

14.9. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della finalità sopraindicata e comunque per il tempo necessario all'assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale.

14.10. Diritti degli interessati

In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare i diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR:

• accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni indicate all'art. 15 del GDPR;

• rettifica dei propri dati personali qualora inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti ai sensi dell'art. 16 del GDPR;

• cancellazione dei propri dati personali tranne i casi in cui l'Università sia tenuta alla loro conservazione ai sensi dell'art. 17, 3 par. del GDPR;

• limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate ai sensi dell'art. 18 del GDPR:

• opposizione al trattamento dei dati personali che li riguardano nei casi in cui ciò sia consentito ai sensi dell'art. 21 del GDPR.

Per l'esercizio dei diritti è possibile utilizzare l'apposito modulo che si trova nella pagina "Privacy e protezione dei dati personali" del portale di Ateneo e inviarlo al Titolare ai recapiti sopra indicati. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati avvenga in violazione del GDPR, hanno diritto ai sensi dell'art. 77 del GDPR di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Articolo 15 - Responsabile del procedimento

15.1. Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è la Dott.ssa Mirella Collini - Responsabile Divisione Management della Ricerca - tel. 0461 – 281634, e-mail: selezioni.ricerca@unitn.it.

Articolo 16 - Norme finali

16.1. La versione in lingua italiana del presente bando è l'unica e sola facente fede.

16.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla disciplina di cui al Capo III del Regolamento unico per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca di cui agli artt. 22, 22 bis e 22 ter L. 240/2010.

Il Direttore del Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO

Prof. Paolo Macchi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)